

N.° 1409.



## VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,  
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,  
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;  
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad alienare i beni demaniali descritti nello Stato annesso alla presente Legge, e vidimato dal Ministro delle Finanze.

Art. 2.

L'alienazione avrà luogo col mezzo dell'asta pubblica.

Tuttavia i beni, il cui valore giusta la perizia non eccede le lire cinquecento, potranno essere alienati per trattativa privata.

In questa conformità il Governo è autorizzato a vendere gli stabili che figurano al numero tredici di detto Stato in favore della Città di Cuneo, al numero ventisette in favore della Città di Voghera, ed il primo piano co' suoi accessori del caseggiato, di cui al numero trent'uno dello Stato medesimo, a favore della Città di San Remo.

È parimenti fatta facoltà al Governo di vendere a trattativa privata gli stabili, di cui al numero trenta dello stesso Stato, previo l'esperimento dei pubblici incanti.

Art. 3.

L'alienazione autorizzata dall'articolo primo seguirà colla rinuncia al riscatto riservato al Demanio dello Stato nell'articolo quattrocento ventisette del Codice civile.

Art. 4.

L'approvazione dei contratti avrà luogo col mezzo di Regii Decreti, previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 5.

Quanto al modo ed alle epoche del pagamento, ed altre condizioni della vendita, il Ministro delle Finanze è autorizzato a stabilire quelle prescrizioni che crederà più opportune nell'interesse dello Stato.

Art. 6.

Per gli effetti della presente Legge è derogato all'articolo quattrocento venticinque, ed alla seconda parte dell'articolo quattrocento ventisette del Codice civile e ad ogni altra disposizione in contrario.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserita nella Raccolta

degli Atti del Governo.

Data a Stupinigi addì 11 luglio 1852.

VITTORIO EMANUELE

V.° CL BONCOMPAGNI.

V.° PERNATI.

V.° COLLA.

CIBRARIO.

**AZIENDA GENERALE DI FINANZE**

*TABELLA indicativa della consistenza e dell'annuo Reddito  
di alcuni Beni Demanili suscettivi di essere alienati.*

*- omissis -*